COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione numero **57** Del **10-05-2019**

Registro Generale

N. 29 RAGIONERIA

OGGETTO:	**SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO NELLA GESTIONE DEI DATI CONTABILI. DETERMINA A CONTRARRE** **CIG: Z0C2848C5C**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107 e l'art. 3, comma 2° del D.Lgs. nr. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale di Contabilità;

- il Decreto sindacale n. 3 del 1/2/2019 di nomina, tra l'altro, di Responsabile del Servizio Finanziario;

- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03.04.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

PREMESSO che

- ∅ l'Amministrazione comunale di Orio Litta persegue l'obiettivo di garantire l'efficacia e l'efficienza nell'espletamento dell'attività amministrativa da parte di tutti gli Uffici in cui si articola l'Ente;
- ∅ tuttavia, il conseguimento di tale obiettivo rischia di essere compromesso dalla carenza di personale all'interno dell'Ente;

PRESO ATTO, in particolare che, a seguito delle dimissioni a far data dal 01.02.2019 del Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dr. Brianzi, il Comune di Orio Litta, risulta essere privo di dipendenti interni appartenenti all'Area economico-finanziaria che siano dotati della qualifica e della preparazione tecnico-professionale necessaria ad assicurare con carattere di efficacia ed efficienza lo svolgimento dell'attività del servizio in questione;

PRESO ATTO che al fine di evitare la paralisi dell'ente a causa delle molteplici attività e compiti rimessi all'Ufficio Economico-Finanziario, la responsabilità del Servizio è stata attribuita all'Assessore al Bilancio Pisati Dario, ai sensi dell'art. 53 comma 23 legge 388/00, in attesa della conclusione delle procedure concorsuali per l'assunzione di n. Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Cat. D1 indetto con determinazione n. 41 R.G. del 02.04.2019;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 18.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, al fine di fronteggiare dette esigenze, è stato disposto, tra l'altro:
-di dare indirizzo al Responsabile dell'Area economico-finanziaria di attivare, nel rispetto della normativa vigente, la procedura diretta all'affidamento del servizio di supporto ed assistenza all'attività dell'ufficio finanziario nella gestione dei dati contabili riguardanti l'Area economico-finanziaria e, in particolare, la contabilità e le entrate tributarie, in favore di un soggetto esterno che sia dotato della necessaria esperienza e competenza tecnica e professionale per espletare tale servizio con carattere di efficacia ed efficienza;
- di dare atto che l'importo dell'affidamento del servizio di supporto e assistenza all'Ufficio finanziario debba essere contenuto entro il limite massimo di euro 10.500 Iva inclusa;

ATTESA quindi l'eccezionalità della situazione venutasi a creare e nel contempo l'importanza di assicurare, per un normale e corretto funzionamento dell' Ente, la continuità nell'espletamento di un servizio fondamentale quale quello economico e finanziario;

Richiamati in particolare i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- l'art. 37 *"Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)"* comma 1 dispone che "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza."*
- l'art. 36 *"Contratti sotto soglia"* comma 2 lettera a) dispone *"per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*";

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

1. l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
2. l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato che, in adempimento a quanto disposto dall'art.1 - comma 449 – della Legge 488/1999 e s.m.i. e dall'art.7 – comma 2 – Legge 94/2012 non risultano attive Convenzioni o bandi MEPA a cui fare

riferimento;

Atteso che ai sensi dell'art. 192, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine, l'oggetto dell'affidamento, le modalità di scelta del contraente, la forma del contratto e le clausole essenziali;

Precisato che:

- oggetto del contratto: affidamento del servizio di supporto all'Ufficio Finanziario nella gestione dei dati contabili;
- finalità da perseguire: supporto e assistenza all'Ufficio Finanziario nella gestione dei dati contabili riguardanti l'Area economico-finanziario del Comune;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite portale ARCA Sintel – Piattaforma di e-Procurement della Regione Lombardia;
- forma del contratto: scambio di corrispondenza tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- clausole essenziali: quelle previste dal capitolato d'oneri;

Ritenuto, per tutto quanto in premessa, di dover provvedere all'espletamento dell'affidamento del servizio di supporto all'Ufficio Finanziario nella gestione dei dati contabili dell'Ente, mediante l'utilizzo del portale ARCA Sintel – Piattaforma di e-Procurement della Regione Lombardia;

Visto l'allegato capitolato d'oneri predisposto;

Dato atto che l'aggiudicatario dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dei requisiti di delle capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

per tutto quanto in premessa,

1. **di attivare,** sulla piattaforma telematica Sintel E-Procurement della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la procedura "*Affidamento diretto previa richiesta di preventivo per l'affidamento del servizio di supporto all'Ufficio Finanziario dell'Ente nella gestione dei dati contabili"* invitando all'uopo un operatore presente nell'albo fornitori telematico, da individuarsi nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

2. **di approvare** l'allegato capitolato d'oneri relativo al servizio di che trattasi;

3. **di indicare**, per la conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i seguenti elementi:

   - oggetto del contratto: affidamento del servizio di supporto all'Ufficio Finanziario nella gestione dei dati contabili
   - finalità da perseguire: supporto e assistenza all'Ufficio Finanziario nella gestione dei dati contabili riguardanti l'Area economico-finanziario del Comune
   - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite portale ARCA Sintel – Piattaforma di e-Procurement della Regione Lombardia;
   - forma del contratto: scambio di corrispondenza tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
   - clausole essenziali: quelle previste dal capitolato d'oneri;

4. **di dare atto** che l'impegno di spesa definitivo verrà assunto in sede di aggiudicazione dell'appalto del servizio in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PISATI DARIO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO DELL'ENTE NELLA GESTIONE DEI DATI CONTABILI RIGUARDANTI IL SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO

Art. 1 – Definizioni

Per "Ente Appaltante" o "Amministrazione comunale" si intende il Comune di Orio Litta, il quale affida il servizio di supporto e assistenza all'Ufficio finanziario nella gestione dei dati contabili riguardanti l'Area economico-finanziaria del Comune di Orio Litta.

Per "Appaltatore" o "soggetto affidatario" si intende l'operatore economico al quale viene affidato l'espletamento del servizio sopraccitato.

Art. 2 – Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Orio Litta con sede in Orio Litta – Piazza A. Moro n. 2 – CAP 26863 – P.I 07237860155 C.F. 82503970152 - Tel. 0377/944425 – fax 0377/804370 – Email: ragioneria@comune.oriolitta.lo.it – PEC comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it

Art. 3 – Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di supporto e assistenza all'Ufficio finanziario nella gestione dei dati contabili riguardanti l'Area economico-finanziaria del Comune di Orio Litta e, in particolare, la contabilità e le entrate tributarie (Uffici ragioneria).

Il servizio che dovrà essere svolto dall'aggiudicatario comprende principalmente, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti operazioni e attività:

a) Gestione archivio impegni di spesa e prenotazioni impegni di spesa;
b) Gestione archivio accertamenti entrate;
c) Registrazione, emissione e stampa dei mandati di pagamento e/o ordinativi di incasso;
d) Registrazione liquidazioni;
e) Predisposizione e registrazione del bilancio di previsione;
f) Predisposizione e registrazione di variazione e storni di bilancio;
g) Gestione e stampa del mastro interventi e capitoli di spesa;
h) Gestione e stampa del mastro risorse e capitoli di entrata;
i) Predisposizione e registrazione del conto consuntivo, elaborazione e stampa del certificato annuale;
j) Predisposizione e registrazione del conto consuntivo, elaborazione e stampa del certificato al conto annuale;
k) Predisposizione del certificato al bilancio e di previsione e al conto consuntivo;
l) Stampa avvisi di emissione mandati di pagamento;
m) Registrazione delle fatture elettroniche in ordine cronologico, con evidenziazione continua delle fatture da pagare e con aggiornamento della relativa piattaforma ;
n) Predisposizione dei dati per il riscontro alle eventuali note della Corte dei Conti;
o) Trasmissione dati alla BDAP e/o altre trasmissioni previste dalla legge.

Art. 4 – Descrizione del servizio

Il servizio dovrà esplicarsi secondo le seguenti modalità di intervento:

- Il soggetto affidatario del servizio dovrà utilizzare il software in uso all'Amministrazione comunale;
- Il soggetto affidatario del servizio è obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia, nonchè delle prescrizioni che saranno impartite da qualsiasi autorità competente;
- Il soggetto affidatario dovrà svolgere il servizio preso gli Uffici comunali a giornate di n. 6 ore;

- Il soggetto affidatario dovrà mantenere gli opportuni contatti con gli Uffici comunali, con l'obbligo di prendere parte ad eventuali incontri che potranno essere indetti durante le fasi di organizzazione, impostazione ed esecuzione del lavoro ai fini della loro illustrazione;
- Il soggetto affidatario del servizio dovrà assicurare la presenza presso gli Uffici comunali di n. 1 proprio operatore nelle giornate richieste dal Comune.

Art. 5 – Documentazione di base

A cura degli Uffici comunali dovranno essere forniti al soggetto affidatario del servizio tutti i dati statistici in loro possesso, un locale e le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio.

Art. 6 – Requisiti

Il soggetto affidatario non dovrà incorrere in alcuna delle ipotesi di esclusione dalla gare di appalto di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e non dovrà incorrere in alcuna delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia.

Il soggetto affidatario dovrà essere iscritto alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, ovvero, se cooperativa, dovrà essere iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito ai sensi della legge n. 381/1991 ovvero all'Albo di cui al D.M. 23.06.20104.

L'appaltatore dovrà, altresì possedere le risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie e sufficienti a garantire la corretta prestazione del servizio oggetto dell'affidamento ed aver già maturato sufficiente esperienza nella prestazione del servizio in oggetto in favore delle Pubbliche Amministrazioni.

Il soggetto affidatario dovrà, a tal proposito, garantire la sussistenza, in capo al personale che verrà impiegato nella fornitura del servizio in oggetto, dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento della prestazione stessa e il possesso, da parte del medesimo personale di adeguata esperienza nell'utilizzo del software gestionale in uso all'Ente.

Art. 7 – Codice di comportamento

L'Appaltatore dovrà dichiarare di osservare e far osservare a tutti i dipendenti e/o collaboratori, pena la risoluzione del presente contratto, le disposizioni previste dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Orio Litta approvato con delibera G.C. 8 del 17.2.2014 e pubblicato sul sito internet istituzionale.

Art. 8 – Patti d'integrità

L'Appaltatore dovrà dichiarare di conoscere ed accettare, di osservare e far osservare a tutti i dipendenti e/o collaboratori, pena la risoluzione del presente contratto, le disposizioni previste dal patto di integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Orio Litta approvato con delibera G.C. 37 del 16.5.2014.

Art. 9 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l'Appaltatore dovrà impegnarsi a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lodi.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore sarà tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 10– Compensi

L'importo complessivo stimato dell'appalto è pari ad euro _____ oltre IVA di legge.

Il corrispettivo sarà corrisposto previa trasmissione di regolare fatturazione elettronica.

Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 delle legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche.

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto e di subappalto

In considerazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto, è assolutamente vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione del servizio aggiudicato, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni in favore dell'Ente appaltante.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

Per le cause di risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13 – Incompatibilità

Il Legale rappresentate della ditta dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono condizioni ostative all'affidamento di servizi di cui alla normativa vigente, né cause ostative di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Art. 14 – Controversie

Tutte le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno devolute alla esclusiva competenza della giurisdizione ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 15 Rinvio a disposizione di legge

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle vigenti disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali, regionali e comunali, aventi attinenza con il servizio oggetto dell'appalto, nonché alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti.

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO DELL'ENTE NELLA GESTIONE DEI DATI CONTABILI RIGUARDANTI IL SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO

Art. 1 – Definizioni

Per "Ente Appaltante" o "Amministrazione comunale" si intende il Comune di Orio Litta, il quale affida il servizio di supporto e assistenza all'Ufficio finanziario nella gestione dei dati contabili riguardanti l'Area economico-finanziaria del Comune di Orio Litta.

Per "Appaltatore" o "soggetto affidatario" si intende l'operatore economico al quale viene affidato l'espletamento del servizio sopraccitato.

Art. 2 – Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Orio Litta con sede in Orio Litta – Piazza A. Moro n. 2 – CAP 26863 – P.I 07237860155 C.F. 82503970152 - Tel. 0377/944425 – fax 0377/804370 – Email: ragioneria@comune.oriolitta.lo.it – PEC comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it

Art. 3 – Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di supporto e assistenza all'Ufficio finanziario nella gestione dei dati contabili riguardanti l'Area economico-finanziaria del Comune di Orio Litta e, in particolare, la contabilità e le entrate tributarie (Uffici ragioneria).

Il servizio che dovrà essere svolto dall'aggiudicatario comprende principalmente, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti operazioni e attività:

a) Gestione archivio impegni di spesa e prenotazioni impegni di spesa;
b) Gestione archivio accertamenti entrate;
c) Registrazione, emissione e stampa dei mandati di pagamento e/o ordinativi di incasso;
d) Registrazione liquidazioni;
e) Predisposizione e registrazione del bilancio di previsione;
f) Predisposizione e registrazione di variazione e storni di bilancio;
g) Gestione e stampa del mastro interventi e capitoli di spesa;
h) Gestione e stampa del mastro risorse e capitoli di entrata;
i) Predisposizione e registrazione del conto consuntivo, elaborazione e stampa del certificato annuale;
j) Predisposizione e registrazione del conto consuntivo, elaborazione e stampa del certificato al conto annuale;
k) Predisposizione del certificato al bilancio e di previsione e al conto consuntivo;
l) Stampa avvisi di emissione mandati di pagamento;
m) Registrazione delle fatture elettroniche in ordine cronologico, con evidenziazione continua delle fatture da pagare e con aggiornamento della relativa piattaforma ;
n) Predisposizione dei dati per il riscontro alle eventuali note della Corte dei Conti;
o) Trasmissione dati alla BDAP e/o altre trasmissioni previste dalla legge.

Art. 4 – Descrizione del servizio

Il servizio dovrà esplicarsi secondo le seguenti modalità di intervento:

- Il soggetto affidatario del servizio dovrà utilizzare il software in uso all'Amministrazione comunale;
- Il soggetto affidatario del servizio è obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia, nonchè delle prescrizioni che saranno impartite da qualsiasi autorità competente;
- Il soggetto affidatario dovrà svolgere il servizio preso gli Uffici comunali a giornate di n. 6 ore;

- Il soggetto affidatario dovrà mantenere gli opportuni contatti con gli Uffici comunali, con l'obbligo di prendere parte ad eventuali incontri che potranno essere indetti durante le fasi di organizzazione, impostazione ed esecuzione del lavoro ai fini della loro illustrazione;
- Il soggetto affidatario del servizio dovrà assicurare la presenza presso gli Uffici comunali di n. 1 proprio operatore nelle giornate richieste dal Comune.

Art. 5 – Documentazione di base

A cura degli Uffici comunali dovranno essere forniti al soggetto affidatario del servizio tutti i dati statistici in loro possesso, un locale e le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio.

Art. 6 – Requisiti

Il soggetto affidatario non dovrà incorrere in alcuna delle ipotesi di esclusione dalla gare di appalto di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e non dovrà incorrere in alcuna delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia.

Il soggetto affidatario dovrà essere iscritto alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, ovvero, se cooperativa, dovrà essere iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito ai sensi della legge n. 381/1991 ovvero all'Albo di cui al D.M. 23.06.20104.

L'appaltatore dovrà, altresì possedere le risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie e sufficienti a garantire la corretta prestazione del servizio oggetto dell'affidamento ed aver già maturato sufficiente esperienza nella prestazione del servizio in oggetto in favore delle Pubbliche Amministrazioni.

Il soggetto affidatario dovrà, a tal proposito, garantire la sussistenza, in capo al personale che verrà impiegato nella fornitura del servizio in oggetto, dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento della prestazione stessa e il possesso, da parte del medesimo personale di adeguata esperienza nell'utilizzo del software gestionale in uso all'Ente.

Art. 7 – Codice di comportamento

L'Appaltatore dovrà dichiarare di osservare e far osservare a tutti i dipendenti e/o collaboratori, pena la risoluzione del presente contratto, le disposizioni previste dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Orio Litta approvato con delibera G.C. 8 del 17.2.2014 e pubblicato sul sito internet istituzionale.

Art. 8 – Patti d'integrità

L'Appaltatore dovrà dichiarare di conoscere ed accettare, di osservare e far osservare a tutti i dipendenti e/o collaboratori, pena la risoluzione del presente contratto, le disposizioni previste dal patto di integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Orio Litta approvato con delibera G.C. 37 del 16.5.2014.

Art. 9 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l'Appaltatore dovrà impegnarsi a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lodi.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore sarà tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 10– Compensi

L'importo complessivo stimato dell'appalto è pari ad euro _____ oltre IVA di legge.

Il corrispettivo sarà corrisposto previa trasmissione di regolare fatturazione elettronica.

Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 delle legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche.

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto e di subappalto

In considerazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto, è assolutamente vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione del servizio aggiudicato, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni in favore dell'Ente appaltante.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

Per le cause di risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13 – Incompatibilità

Il Legale rappresentate della ditta dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono condizioni ostative all'affidamento di servizi di cui alla normativa vigente, né cause ostative di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Art. 14 – Controversie

Tutte le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno devolute alla esclusiva competenza della giurisdizione ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 15 Rinvio a disposizione di legge

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle vigenti disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali, regionali e comunali, aventi attinenza con il servizio oggetto dell'appalto, nonché alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti.